



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
Capitaneria di Porto - Guardia Costiera  
Savona

ORDINANZA n. 288 /2018

“Spettacolo pirotecnico in corrispondenza del molo centrale del Comune di Celle Ligure (SV)  
– Lungomare Crocetta”

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Savona:

VISTA la propria Autorizzazione n. 434 /2018 rilasciata in data 28 /12/2018 al sig. LEVERONE Giampietro in qualità di titolare della ditta “Pirotecnica VALFONTANABUONA” e gli atti ivi richiamati;

RITENUTO NECESSARIO dettare norme a tutela della sicurezza della navigazione, nonché dare ampia diffusione dell’attività meglio descritta in seguito;

VISTO gli articoli 17, 30 e 80 del Codice della Navigazione e l’articolo 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

RENDE NOTO

che, dalle ore 00.00 e fino alle ore 01.00 del 01/01/2019, la ditta “Pirotecnica VALFONTANABUONA” effettuerà uno spettacolo pirotecnico dalla testata del molo centrale del litorale del Comune di Celle Ligure (SV), come meglio evidenziato nell’allegata planimetria (**ALL. 1**).

ORDINA

Art. 1 - Interdizione dell’area di accensione dei fuochi.

Dalle ore 23.30 del 31/12/2018 e fino al termine degli spari e delle operazioni di bonifica degli eventuali residui, lo specchio acqueo antistante il molo centrale di Celle Ligure – Lungomare Crocetta - per un’ampiezza di almeno 100 (cento) metri dal punto di sparo, è interdetta alla navigazione, alla balneazione, al transito e alla sosta di unità, persone e cose ed ogni altra attività direttamente e/o di riflesso connessa con gli usi del mare.

Art. 2 - Deroghe

Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1:

- a) i mezzi ed il personale della Capitaneria di porto e delle Forze di polizia in servizio;
- b) le unità del servizio 118 o del Comando provinciale Vigili del fuoco o adibite ad altro pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all’area in ragione delle finalità pubbliche.
- c) le unità autorizzate da questa Capitaneria di porto.

Le unità di cui ai precedenti punti b) e c), sono tenute ad assicurare la possibilità di idoneo collegamento telefonico per le situazioni di emergenza, tramite numero 1530 o via VHF.

Art. 3 – Obblighi a carico dell’organizzatore.

L’organizzatore della manifestazione deve assolvere a tutte le prescrizioni inserite nell’autorizzazione rilasciata da questo Ufficio e citata in premessa.

Art. 4 - Disposizioni finali e sanzioni

I contravventori alla presente ordinanza incorreranno, qualora il fatto non costituisca più grave reato, ovvero diverso illecito amministrativo, saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1174 e/o 1231 del Codice della Navigazione e art. 53 e ss. della Legge 18.07.2005, n. 171, e saranno ritenuti altresì responsabili in via penale e civile di qualsiasi danno procurato a persone o cose derivante dal comportamento tenuto.

E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza la cui pubblicità sia garantita anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale di questa Capitaneria di Porto.

Savona, 28 /12/2018.

IL COMANDANTE  
C.V. (CP) Massimo GASPARINI

Publicato in data 29/12/2018 mediante  
inserimento nel sito istituzionale della  
Capitaneria di porto di Savona

